



FEBBRAIO 2019

LE SCADENZE

25/02/2019

- Termine di presentazione degli elenchi Intrastat mensili.

28/02/2019

- Termine per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel III e IV trimestre 2018 ovvero, in caso di opzione per la trasmissione semestrale, relative al II semestre 2018.

28/02/2019

- Termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi relativi alle liquidazioni periodiche dell'IVA (mensili o trimestrali) effettuate nel trimestre solare precedente.

28/02/2019

- Termine di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di gennaio.

Per l'elenco completo degli adempimenti e scadenze fiscali relativi al mese di Febbraio 2019 si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

La Legge di bilancio 2019

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. "legge di bilancio 2019") è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018).

Con il presente contributo si analizzano, in sintesi, le principali novità che sono state introdotte da questo provvedimento.

La Legge di bilancio 2019

1. BILANCIO

1.1 Rivalutazione dei beni d'impresa

È stata prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, riprendendo la disciplina già in vigore in passato e più volte prorogata. Nello specifico:

- possono essere rivalutati i beni di impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**;
- la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui sopra, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (ovvero nel **bilancio 2018** per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);
- la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del **10%**.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP nella misura del **16%** per i beni ammortizzabili e del **12%** per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del **1° dicembre 2020**.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze occorrerà considerare il costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive devono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

1.2. Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali per gli enti finanziari

È prevista la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 (tra le quali: le banche, le sim, le società finanziarie) che, attualmente sono obbligati all'utilizzo di detti principi, nel caso in cui i relativi titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

2. REDDITO D'IMPRESA

2.1 Tassazione agevolata utili reinvestiti e abrogazione ACE e IRI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2018** (ovvero dal **2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), è prevista l'introduzione di un regime agevolativo consistente nella riduzione dell'aliquota IRES di 9 punti percentuali (**15%** anziché **24%**) al verificarsi di determinate condizioni (al fine di compensare gli effetti finanziari derivanti dall'introduzione di questo nuovo regime agevolato, contestualmente sono state eliminate l'Aiuto alla crescita economica ACE e l'Imposta sul reddito d'impresa IRI).

In particolare, la riduzione dell'aliquota IRES al **15%** è prevista in relazione alla quota di utili accantonati a riserve (diverse da quelle che si considerano non disponibili) che viene reinvestita in beni strumentali nuovi e in occupazione.

L'aliquota ridotta è applicabile alla parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi ai sensi dell'articolo 102 del TUIR;
- del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Con riferimento a quanto sopra occorre considerare che:

- a) le "riserve di utili non disponibili" sono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- b) per "investimento" si intende la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Nessuna maggiorazione è applicabile:

- agli investimenti che eccedono il limite di **20 milioni di euro**;
- agli investimenti che fruiscono dell'iper-ammortamento 2018, ossia della maggiorazione al **150%** disposta dalla Legge di Bilancio 2018.

A livello temporale, sono agevolabili gli investimenti effettuati entro il **31 dicembre 2019** ovvero fino al **31 dicembre 2020**, a condizione che entro la data del **31 dicembre 2019** l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

È previsto il recupero dell'agevolazione se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o se sono destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

2.2. Iper-ammortamento

L'iper-ammortamento è prorogato con nuove percentuali di maggiorazione in misura decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. In particolare, la maggiorazione del costo è stata stabilita nelle seguenti misure:

- **170%** per gli investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **100%** per investimenti compresi tra **2,5 e 10 milioni di euro**;
- **50%** per investimenti compresi tra **10 e 20 milioni di euro**.

Si ricorda che sono agevolabili i beni destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2.3 Super - ammortamento

È confermata la maggiorazione, nella misura del **40%**, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) che sono funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, a favore dei soggetti che usufruiscono dell'iper-ammortamento **2019**, con riferimento agli investimenti effettuati, alternativamente:

- fino al 31 dicembre 2019;
- fino al **31 dicembre 2020**, a condizione che entro il **31 dicembre 2019** l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al **20%** del costo di acquisizione.

2.4 Proroga bonus formazione 4.0

L'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 è stata prorogata di un anno ed è stata estesa alle spese di formazione che sono sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2018** (è stato confermato il limite massimo annuale di **300.000 euro**). Sono state effettuate alcune rimodulazioni del credito in funzione della dimensione delle imprese. In particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del **50%** delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del **40%**). Resta ferma la misura

del **40%** per le medie imprese e viene ridotta al **30%** per le grandi imprese. Per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di **200.000 euro**.

2.5 Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e dei beni immateriali

La manovra contiene novità sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2018**.

In particolare, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, l'ammontare complessivo di questi componenti negativi (se non ancora dedotti fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2017**) sarà deducibile nelle seguenti misure:

- **5%**, nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**;
- **3%**, nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2020**;
- **10%**, nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2021**;
- **12%**, nel periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2022** e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2027**;
- **5%**, nei periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2028** e al **31 dicembre 2029**.

2.6 Interessi passivi delle società immobiliari

Per le società che esercitano in via effettiva e prevalente l'attività immobiliare, viene confermato che i limiti e le regole di deducibilità previsti dall'articolo 96 Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Ciò a seguito del ripristino dell'articolo 1, comma 36, della Legge 244/2007.

2.7 Credito d'imposta ricerca e sviluppo

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene modificata con:

- 1) l'estensione dell'ambito temporale di applicazione della misura;
- 2) la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d'imposta;
- 3) la rideterminazione dell'intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili;
- 4) l'inclusione tra le spese ammissibili del costo relativo ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

Più nel dettaglio, è stata reintrodotta una differenziazione del beneficio in ragione della tipologia di spese ammissibili. In particolare, la percentuale del **50%** attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (ovvero sull'eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio **2012-2014**) è stata mantenuta, in caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate

internamente all'impresa, soltanto per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato che viene direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con startup e PMI innovative indipendenti. Viceversa, per le altre tipologie di spese agevolabili è prevista l'applicazione dell'aliquota del **25%**.

Contestualmente:

- è stato ridotto da **20** a **10** milioni di euro l'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta;
- è stata prevista una differenziazione del beneficio tra il costo del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.). In particolare, in questo secondo caso, è prevista l'applicazione di un'aliquota pari al **25%**.

Per quanto concerne l'individuazione delle spese ammissibili, viene ora data rilevanza ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

2.8 Credito d'imposta per riciclo materie plastiche

Al fine di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e recupero dei rifiuti solidi urbani, nonché per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni **2019** e **2020**, un credito d'imposta nella misura del **36%** delle spese sostenute e documentate.

Il credito è riconosciuto nel limite massimo annuale di **20.000 euro** per ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione (non è soggetto ai limiti di compensazione annui di **250.000** e **700.000 euro**);
- non concorre alla base imponibile ai fini IRAP;
- è utilizzabile a decorrere dal **1° gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

2.9 Eliminazione della deduzione IRAP su assunzioni donne e under 35

Sono abrogate le maggiori deduzioni IRAP per le assunzioni a tempo indeterminato di **under 35** e donne nelle regioni del Sud. Si trattava, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, dello sconto sul valore della

produzione di **13.500** e **21.000 euro** per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai **35 anni**.

È altresì prevista l'abrogazione del credito (pari al **10%** dell'IRAP lorda) per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

3. IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

3.1 Estensione del regime forfetario e flat tax

La legge 145/2018 prevede:

- a partire dal 2019: l'estensione dell'attuale regime forfetario (con conseguente imposta sostitutiva delle imposte dirette, addizionali e IRAP, in misura pari al **15%**) mediante l'innalzamento della soglia del limite di ricavi/compensi a **65.000 euro** (c.d. *flat tax*);
- a partire dal 2020: l'introduzione, di un ulteriore regime di tassazione sostitutiva (con aliquota del **20%**) per coloro che hanno ricavi o compensi sino a **100.000 euro**.

Non potranno optare per l'applicazione della tassazione forfetaria:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (articolo 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

A partire dal **2020**, sarà applicabile un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra **65.001** e **100.000 euro**, ragguagliati ad anno.

Questa nuova imposta sostitutiva potrà essere applicata (in luogo della tassazione progressiva per scaglioni) al reddito determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Questi contribuenti, al contrario di quelli soggetti all'aliquota del **15%**, saranno comunque tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica. Per il resto restano valide, ove non modificate, le vecchie regole del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

3.2 Riporto delle perdite

Con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2017**, è previsto il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato. Pertanto, le perdite fiscali saranno riportabili agli esercizi successivi, nel limite dell'**80%** dei redditi conseguiti in tali esercizi, per l'intero importo che vi trova capienza.

Nello specifico:

- le imprese minori sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite negli esercizi successivi;
- per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), è stato eliminato il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e, contestualmente, è stato introdotto un limite quantitativo: in tal senso le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa potranno essere o computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'**80%** dei redditi conseguiti in questi periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Inoltre, per i soggetti in contabilità semplificata, le perdite:

- a) relative al periodo d'imposta 2018: potranno essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) relative al periodo d'imposta 2019: potranno essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Viceversa, le perdite del periodo d'imposta **2017**, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, TUIR, nel testo vigente sino al **31 dicembre 2018**, potranno essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019: in misura non superiore al **40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) nel periodo d'imposta 2020: in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

3.3 Estromissione agevolata immobili strumentali

È riproposta la procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 121 Legge n. 208/2015), riguardante l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali alla data del **31 ottobre 2018**.

L'estromissione prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'**8%**. Il pagamento consente di escludere i beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del **1° gennaio 2019**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il **30 novembre 2019** e il **16 giugno 2020**.

4. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

4.1 Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

È prorogata la possibilità di rivalutare il valore dei terreni e delle partecipazioni (ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001) posseduti alla data del **1 gennaio 2019**. In particolare questa disciplina consiste nella facoltà di:

- rideterminare (agli effetti della determinazione delle plusvalenze) i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici;
- mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di un'apposita perizia (da giurare entro il **30 giugno 2019**).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono state rideterminate nelle seguenti misure:

- **11%** per le partecipazioni che risultano qualificate alla data del **1° gennaio 2019**;
- **10%** per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
- **10%** per i terreni.

4.2. Tassazione sostitutiva per il rientro dei pensionati dall'estero

Con il nuovo articolo 24-ter del TUIR è stata introdotta un'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno. In particolare, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva ai fini IRPEF, calcolata in via forfettaria con aliquota del **7%** per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

In particolare l'opzione:

- è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace (possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa);
- è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace;
- è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

4.3 Imposta sostitutiva sui compensi per lezioni private

È stata introdotta un'imposta sostitutiva del **15%** sull'attività di lezioni private e di ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, a partire dal **2019**, a queste attività è applicabile un'imposizione sostitutiva (e, dunque, separata da quella ordinaria) con l'aliquota del **15%** valida ai fini IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.

Resta ferma la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici saranno tenuti a comunicare all'amministrazione d'appartenenza l'esercizio dell'attività ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

4.4. Cedolare secca estesa ai contratti di locazione immobili ad uso commerciale

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno **2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale **C/1**, di superficie fino a **600 metri quadrati**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l'aliquota del **21%**.

Questo regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno **2019**, qualora alla data del **15 ottobre 2018** risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

4.5. Incentivi fiscali start up innovative

Per l'anno **2019**, sono incrementate dal **30%** al **40%**:

- la detrazione IRPEF per chi investe in start up innovative (articolo 29, comma 1, D.L. n. 179/2012);
- la deduzione dall'imposta sul reddito delle società, delle somme investite nel capitale sociale di start-up innovative (articolo 29, comma 4, D.L. n. 179/2012).

Le stesse percentuali del **40%** si applicano in caso di start up a vocazione sociale (articolo 29, comma 7, D.L. n. 179/2012).

Le percentuali sono incrementate, per l'anno **2019**, dal **30%** al **50%**, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno **3 anni**.

4.6 Contributi per l'acquisto di veicoli elettrici

A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo in misura pari al **30%** del prezzo di acquisto fino ad un massimo di **3.000 euro** nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro **0, 1, 2**.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano questo importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

4.7. Agevolazioni fiscali per l'assunzione nel settore dell'auto-transporto

A decorrere dal **1° gennaio 2019** e fino al **31 dicembre 2020**, ai conducenti che sono assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto, spetta un rimborso in misura pari al **50%** del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

L'agevolazione si applica per i conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a **1.500 euro** totali per ciascun periodo d'imposta.

4.8 Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi pubblici

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31 dicembre 2018**, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del **65%** delle erogazioni effettuate.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del **20%** del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del **10 per mille** dei ricavi annui;
- è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- non è soggetto al limite di compensazione annuale di **250.000 euro** né al limite all'utilizzo in compensazione pari a **700.000 euro**.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, sono tenuti a:

- comunicare mensilmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- dare pubblica comunicazione di questo ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

4.9 Proroga bonus risparmio energetico, ristrutturazioni, mobili

Sono prorogati fino al **31 dicembre 2019** le detrazioni sulle spese per l'efficienza energetica e quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sull'acquisto di elettrodomestici da impiegare su immobili ristrutturati e sulla sistemazione a verde dei giardini.

4.10 Sport bonus

A favore delle persone fisiche e degli enti non commerciali, nonché dei soggetti titolari di reddito d'impresa, è prevista l'erogazione di un contributo sotto forma di credito d'imposta strutturato secondo le modalità dell'Art-Bonus. In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare **2019** per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d'imposta (Sport Bonus) in misura pari al **65%** delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

Nello specifico, il credito d'imposta:

- è riconosciuto nei limiti del **20%** del reddito imponibile (per i soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del **10 per mille** dei ricavi annui);

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile tramite compensazione.

4.11 Bonus per l'acquisto di veicoli ecologici

In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal **1° marzo 2019** al **31 dicembre 2021**, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a **45.000 euro** (IVA esclusa), è riconosciuto:

- a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4: un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - **6.000 euro** per CO₂g/km da 0 a 20;
 - **2.500 euro** per CO₂g/km da 21 a 70;
- b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4: un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:
 - **4.000 euro** per CO₂g/km da 0 a 20;
 - **1.500 euro** per CO₂g/km da 21 a 70;

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano questo importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza sottostare agli attuali limiti di compensazione annuale di **250.000 euro** e di **700.000 euro**), presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

4.12 Bonus per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Con una nuova norma introdotta nel D.L. n. 63/2013 (nuovo articolo 16-ter) si riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal **1° marzo 2019** al **31 dicembre 2021** relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo:

- spetta nella misura del **50%** delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **3.000 euro**;
- è applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

4.13 Detrazione cani guida per non vedenti

Si innalza da **516,46** a **1.000 euro** la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, nel limite di spesa di **510.000 euro** per il **2020** e **290.000 euro** a decorrere dall'anno **2021**.

5. IVA

5.1. Clausola sterilizzazione aumenti IVA e accise

Per il **2019** non ci sono aumenti dell'IVA e delle accise.

In particolare, con riferimento all'aliquote IVA, per l'anno **2019** è stato eliminato:

- l'aumento di **1,5** punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al **10%**;
- l'aumento di **2,2** punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria, che rimane quindi fissata al **22%**.

Viceversa, per gli anni successivi:

- è confermato il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'IVA al **10%**, che passa quindi al **13%** a decorrere dal **2020**;
- l'aliquota ordinaria è incrementata di **0,3** punti percentuali per il **2020** (quindi l'aliquota arriverà al **25,2%**) e di **1,5** punti percentuali a decorrere dal **1° gennaio 2021** (con un'aliquota del **26,5%**).

5.2. Aliquote IVA su dispositivi medici e prodotti di panetteria

Rientrano tra i beni soggetti ad aliquota IVA del **10%** i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.

Inoltre, tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione del destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

5.3 Esonero dalla fattura elettronica per i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria

È sostituita la norma contenuta del D.L. n. 119/2018 (art. 10-bis) stabilendo che, per il periodo d'imposta **2019**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera

sanitaria sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

I termini e gli ambiti di utilizzo dei dati con i relativi limiti saranno definiti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della Salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Ulteriori modifiche sono state apportate alla norma contenuta sempre nel D.L. n. 119/2018 (art. 17) in materia di trasmissione dei corrispettivi.

Nello specifico, viene previsto che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS, possono adempiere all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema TS.

In tema di fatturazione elettronica, viene soppresso il comma 02 dell'articolo 10, D.L. n. 119/2018 secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo agli enti non profit in regime forfetario, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

6.1 Le modifiche all'articolo 20 del TUR hanno efficacia retroattiva

È espressamente qualificata quale norma di interpretazione autentica, con conseguente efficacia retroattiva, la norma che ha modificato l'articolo 20 DEL D.P.R. n. 131/1986. Pertanto, si applica anche ad atti anteriori al **2018** la regola secondo la quale la riqualificazione può essere fatta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati.

6.2 Web tax

È introdotta una nuova versione dell'imposta sui servizi digitali. L'imposta grava sui soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:

- 1) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a **750.000.000 euro**;
- 2) un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali sottoelencati, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a **5.500.000 euro**.

L'imposta si applica ai ricavi derivanti dai seguenti servizi:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi sopra indicati, resi ai soggetti che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.

Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare e l'imposta è calcolata mediante l'applicazione dell'aliquota del **3%** all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre ed è altresì previsto l'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

La nuova web tax esplicherà i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale attuativo (conseguentemente, è stata abrogata la web tax prevista dalla legge di Bilancio 2018).

6.3 Saldo dei debiti per omessi versamenti

I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sino a **1.000 euro** stralciati in automatico (articolo 4, D.L. n. 119/2018) e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000** alla data del **31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo apposite modalità.

L'estinzione si applica anche ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal **1° gennaio 2000** alla data del **31 dicembre 2017**, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ISEE) del nucleo familiare non è superiore a **20.000 euro**. In questo caso, i debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive versando:

- a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al:
 - **16%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a **8.500 euro**;

- **20%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a **8.500 euro** e non superiore a **12.500 euro**;
 - **35%**, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a **12.500 euro**.
- b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della definizione è necessario:

- presentare un'apposita istanza entro la data del **30 aprile 2019** (entro il **31 ottobre** l'agente della riscossione è tenuto a comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'adesione);
- versare in unica soluzione entro il **30 novembre 2019**, o in rate pari a: il **35%** con scadenza il **30 novembre 2019**, il **20%** con scadenza il **31 marzo 2020**, il **15%** con scadenza il **31 luglio 2020**, il **15%** con scadenza il **31 marzo 2021** e il restante **15%** con scadenza il **31 luglio 2021**.

In caso di pagamento rateale a decorrere dal **1° dicembre 2019**, sono applicabili gli interessi al tasso del **2%** annuo.

6.4 Uso del contante

Sono state modificate le disposizioni previste in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte:

- l'importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti non residenti in Italia è stato incrementato da **10.000** a **15.000 euro**;
- la normativa è stata estesa ai cittadini dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo (in passato soggetti al limite di **euro 2999,99**).

6.5 Imposta unica sui concorsi pronostici

A decorrere dal **1° luglio 2019**, saranno abrogati l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive e il diritto fisso relativo ai concorsi pronostici sportivi.

6.6. Imposta di bollo per associazioni e società sportive dilettantistiche

Dal **1° gennaio 2019** sono esenti dall'imposta di bollo (in aggiunta agli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI) anche quelli posti in essere dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.

6.7 Operazioni non commerciali per gli enti del Terzo settore

Si estende il novero dei soggetti per i quali si configura la non commercialità delle attività che sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (articolo 148, comma 3, TUIR).

In particolare, la norma è applicabile, oltre che alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, anche alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.

6.8. Eco tassa sulle immatricolazioni di veicoli inquinanti

A decorrere dal **1° marzo 2019** e fino al **31 dicembre 2021**, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia un veicolo di categoria MI nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km secondo i seguenti importi:

- **1.100 euro** per CO₂g/km tra 161 e 175;
- **1.600 euro** per CO₂g/km tra 176 e 200
- **2.000 euro** per CO₂g/km tra 201 e 250;
- **2.500 euro** per CO₂g/km superiore a 250.

L'imposta è altresì dovuta da chi immatricula in Italia un veicolo di categoria MI già immatricolato in altro Stato, non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva n. 2007/46/CE, ed è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi.

6.9. Bollo auto storiche

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i **20** e i **29** anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti autorizzati, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al **50%**.

6.10 IMU/TASI e TARI

È prevista la possibilità per i Comuni di confermare, anche per gli anni **2019** e **2020**, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni **2016-2018** con delibera del consiglio comunale.

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016, come modificata nel tempo, aveva tenuto ferma, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo **0,8 per mille** (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per gli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale.

Inoltre, riguardo all'IMU, viene estesa la riduzione del **50%** della base imponibile IMU/TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per la TARI, è prorogata anche per l'anno **2019** la facoltà per i comuni di adottare i coefficienti (previsti dall'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999) per la determinazione della tariffa rifiuti.